



Il Ministro della Transizione Ecologica

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000245 del 13 settembre 2016 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) della Società Ital Bi Oil S.r.l., situata nel Comune di Monopoli (BA) – Procedimento ID 820/10033.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (*LVOC*);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 settembre 2016, n. 245 di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale, rilasciato alla Società Ital Bi Oil S.r.l. (di seguito denominata il Gestore) per l'esercizio dell'installazione per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel), situata nel Comune di Monopoli (BA);

VISTO il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

VISTA la nota del 20 marzo 2019, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/7111, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 5 del D.lgs.152/2006 per l'avvio dell'attività istruttoria per il riesame complessivo;

VISTA la nota del 26 marzo 2019, protocollo n. DVA/7686, con la quale la Direzione generale, acquisita la documentazione richiesta, ha disposto l'avvio del procedimento, identificato con ID 820/10033, per il riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel), della Società Ital Bi Oil S.r.l., situata nel Comune di Monopoli (BA);

VISTA la nota del 2 agosto 2019, acquisita il 5 agosto 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/20488, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per aggiornamento del ciclo produttivo in linea con le indicazioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 e (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e per la riduzione della capacità produttiva;

VISTA la nota del 5 settembre 2019, protocollo n. DVA/22416, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento, identificato con ID 820/10357, per la modifica dell'AIA per aggiornamento del ciclo produttivo e per la riduzione della capacità produttiva;

VISTA la nota del 5 maggio 2020, protocollo n. MATTM/31532, con la quale la Direzione generale, nell'ambito dei procedimenti ID 820/10033 e ID 820/10357, ha richiesto al Gestore di fornire documentazione integrativa;

VISTE le note del 4 giugno 2020, acquisite il 10 giugno 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/43230 e n. MATTM/43231, con le quali il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota del 16 ottobre 2020, acquisita il 19 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/83482, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per il passaggio dei serbatoi 212, 52A, 53A, 54A, 55A alla Società Ital Bi Oil S.r.l. e la nota del 23 ottobre 2020, protocollo n. MTTM/85437, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di modifica, identificato con ID 820/11023;

VISTA la nota del 2 aprile 2021, acquisita il 12 aprile 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/37134, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per il passaggio dei serbatoi 41A 42A 43A 44A alla Società Ital Bi Oil S.r.l. e la nota del 14 aprile 2021, protocollo n. MTTM/38697, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di modifica, identificato con ID 820/11450;

VISTA la nota del 6 giugno 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/70312, con la quale il Gestore, nell'ambito del procedimento ID 820/10033, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa all'istanza;

VISTA la nota del 5 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/977, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/83584, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento di riesame complessivo identificato con il codice ID 820/10033, nonché relativo ai procedimenti di modifica identificati con i codici ID 820/10357, ID 820/11023 e ID 820/11450;

VISTA la nota dell'8 luglio 2022, protocollo n. MiTE/85181, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Bi Oil S.r.l. situata nel Comune di Monopoli (BA);

VISTA la nota del 19 luglio 2022 protocollo n. 41072/2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/90017, inoltrata ai partecipanti della Conferenza con nota del 20 luglio 2022 protocollo n. MITE/90868, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 21 luglio 2022, acquisita il 25 luglio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/92130, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 29 luglio 2022, protocollo n. MiTE/94994, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC;

VISTA la nota del 2 agosto 2022, acquisita il 3 agosto 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/96535, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota dell'8 agosto 2022, protocollo n. MiTE/99154, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PMC;

VISTA la nota del 6 settembre 2022, protocollo n. 0038164-06/09/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/107454, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 6 settembre 2022, protocollo n. MITE/108252, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio parere al rilascio dell'AIA;

VISTA la nota del 6 settembre 2022, protocollo n. 056513, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/107545, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 6 settembre 2022, protocollo n. MITE/107946, con la quale il Comune di Monopoli ha trasmesso il proprio parere al rilascio dell'AIA;

VISTA la nota del 23 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1294, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/115904, con la quale la Commissione AIA ha reso il Parere Istruttorio conclusivo, modificato alla luce delle osservazioni del Comune di Monopoli e del Gestore ritenute accoglibili;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso ai partecipanti alla Conferenza con nota del 23 settembre 2022, protocollo n. MiTE/116229, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici della Società Ital Bi Oil S.r.l., situata nel Comune di Monopoli (BA), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 23 settembre 2022 protocollo n. CIPPC/1294 e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 19 luglio 2022 protocollo n. 41072/2022, eventualmente aggiornata da Ispra in coerenza con il PIC;

VISTA la nota del 26 settembre 2022, protocollo n. 52481/2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/116884, con la quale l'ISPRA ha trasmesso il PMC, aggiornato in coerenza con il PIC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che sono pervenute osservazioni del pubblico, presentate da Arpa Puglia con nota del 19 novembre 2019, protocollo n. 63129, acquisita in pari data al protocollo n. DVA/30176, con cui vengono evidenziate problematiche legate a fenomeni odorigeni,

chiedendo di tener conto delle stesse nell'ambito del procedimento di riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 5 ottobre 2022, protocollo interno n. MiTE int/122336, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La Società Ital Bi Oil S.r.l., identificata dal codice fiscale 01542190747, con sede legale in Via Orti, 1/A – 37050, San Pietro di Morubio Verona (VR), è autorizzata all'esercizio dell'installazione per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) ubicata nel Comune di Monopoli (BA), alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 23 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1294, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 26 settembre 2022, protocollo n. 52481/2022, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto DEC-MIN-0000245 del 13 settembre 2016, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430 e alle modifiche dell'AIA avviate su istanza del Gestore con note del 5 settembre 2019, protocollo n. DVA/22416, del 23 ottobre 2020, protocollo n. MTTM/85437 e del 14 aprile 2021, protocollo n. MTTM/38697.
2. Coerentemente a quanto stabilito dalla normativa in materia di contaminazione delle acque sotterranee, la prescrizione n. 42 del PIC è sostituita dalla seguente:
“Il Gestore dovrà verificare e comunicare lo stato di inquinamento delle aree del sito dell'impianto e monitorare la possibile dispersione di inquinanti nella falda sotterranea con le modalità riportate nel piano di monitoraggio e controllo. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. In tal caso il Gestore dovrà inviare ad Ispra gli esiti delle conseguenti caratterizzazioni non appena disponibili e in occasione della trasmissione dei report annuali di esercizio”.
3. In fase di implementazione del Programma di gestione e monitoraggio degli odori di cui alla prescrizione n. 47 del PIC, nonché in fase di adeguamento e completamento del PMC, il Gestore dovrà tenere conto, compatibilmente con gli obblighi e gli obiettivi dell'AIA, della rete di monitoraggio delle emissioni odorigene di cui alla Convenzione sottoscritta dal Comune con Regione e Arpa Puglia.
4. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, integrato con la prescrizione di cui ai commi 2 e 3, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

Articolo 3 **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.

Articolo 4 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5
(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6
(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7
(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Società Ital Bi Oil S.r.l. e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Monopoli (BA), alla Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

Roberto Cingolani